



VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 138 dd. 01 APRILE 2021
[seduta in modalità tematica tramite videoconferenza]

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE **SI**

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Prot n. 66-4/9-2021 (834)

OGGETTO: Nuovo Piano Comunale del Settore Commercio - verifica di assoggettabilità a V.A.S. – esclusione

Adottata nella seduta del 01/04/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

		Presente / Assente
Roberto Dipiazza	Sindaco	Presente
Paolo Polidori	Vice Sindaco	Assente
Michele Lobianco	Assessore	Presente
Lorenzo Giorgi	Assessore	Presente
Angela Brandi	Assessore	Assente
Giorgio Rossi	Assessore	Presente
Carlo Grilli	Assessore	Presente
Serena Tonel	Assessore	Presente
Luisa Polli	Assessore	Presente
Elisa Lodi	Assessore	Presente
Francesca De Santis	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Reggente **dott. Fabio LORENZUT.**

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco **Roberto DIPIAZZA.**

ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni l'atto viene pubblicato all'**Albo Pretorio** dal 06/04/2021 al 20/04/2021.

Prot corr 66-4/9-2021 (834)

Oggetto: Nuovo Piano Comunale del Settore Commercio - verifica di assoggettabilità a V.A.S. – esclusione

Su proposta dell'Assessore Serena Tonel

premesso che il Comune di Trieste si e' dotato del nuovo Piano Regolatore entrato in vigore il 5 maggio 2016, il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del decreto del Presidente della Regione, n. 085/Pres. del 26 aprile 2016, che ha confermato l'esecutivita' della Delibera consiliare n. 48/2015, integrata dalla Delibera consiliare n 5/2016, di approvazione del Piano, nonche' delle successive varianti urbanistiche;

preso atto che:

il nuovo P.R.G.C. e' stato oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, avviata con deliberazione giuntale n. 120 dd 02.04.2012;

con Decreti n. 23SIC/815 dd 15.01.2015 e Decreto n. 1082/AMB dd 03.06.2015 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla Valutazione Ambientale d'Incidenza e che con Delibera n. 373 dd 02.09.2015 la Giunta comunale ha espresso parere favorevole alla Valutazione Ambientale e Strategica;

atteso che:

il Comune di Trieste con riferimento alla normativa vigente L.R. 29/2005 ha approvato il Piano Comunale di Settore del Commercio con deliberazione n. 15 dd 25.02.2008 con i seguenti contenuti cosi' dimensionati:

- comprensorio "ex Maddalena": 5.000 mq di superficie di vendita (cui ha fatto seguito Accordo di Programma come da deliberazione di Giunta Comunale 19 ottobre 2020 n. 424);
- comprensorio "ex Silos": 15.000 mq di superficie coperta complessiva;

successivamente il succitato Piano di Settore, ai sensi del co. 20 dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii., è stato aggiornato con successivi n. 3 adeguamenti;

richiamati:

l'accordo di Programma, approvato con D.P.Reg. n. 089/Pres. dd 04.05.2010, per il recupero e il riuso del complesso Magazzino Silos di Trieste;

l'Accordo di Programma come da deliberazione di Giunta Comunale n. 487 dd 23.11.2020, esecutiva dal 12.12.2020, quale approvazione della ridefinizione dell'Accordo di Programma per la riconversione del Comprensorio Ospedaliero di S. Maria Maddalena;

evidenziato che:

è risultato necessario e opportuno dotarsi di un Piano Comunale del Settore Commercio, quale strumento ricognitivo degli interventi sopra specificati in materia, finalizzato a recepire, integrare e superare i precedenti adeguamenti del settore per poter rispondere al programma di rinnovamento di urbanistica commerciale intrapreso dall'Amministrazione Comunale e, al contempo, definire in maniera univoca regole procedurali e strumenti specifici per una pianificazione consapevole e coerente con gli obiettivi di programmazione prefissati;

tale Piano di Settore non costituisce variante urbanistica, convalidando la pianificazione di urbanistica commerciale vigente, ovvero le previsioni relative alla grande distribuzione declinate dal P.R.G.C. e dal precedente programma di pianificazione commerciale, oltre alle varianti specifiche sui Comparti "Ex Fiera" e "Porto Vecchio";

vista la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente;

visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

vista la L.R. 16/2008 recante Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo e, in particolare l'art. 4 "Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale" così come modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009, dalla L.R. 21/2015 e dalla L.R. 6/2019;

vista la L.R. 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e ss.mm.ii.;

vista la L.R. 6/2019 "Misure urgenti per il recupero della competitività regionale." e ss.mm.ii.;

vista la L.R. 29/2005 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo e ss.mm.ii.;

visto il D.P.Reg. n. 69 dd. 23.03.2007 Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3 e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita;

considerato che:

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. è necessario provvedere alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) dei piani e/o programmi della pianificazione territoriale che possano avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente;

ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a) del suddetto del D.Lgs. n. 152/2006 la V.A.S. deve essere effettuata, salvo quanto disposto dal comma 3, per tutti i piani e i programmi "che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto”;

l'art 4 della L.R. 16/08 considera piccole aree a livello locale le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all'art, 63 sexies della Legge Regionale 5/2007;

atteso che al fine della valutazione di sostenibilita' e degli impatti significativi sull'ambiente la proposta del Nuovo Piano del Settore Commercio in parola, ai sensi dell'art. 6, comma 3 e 3 bis del D.Lgs. 152/2006, e' stata sottoposta a verifica di assoggettabilita' a VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del suddetto decreto;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 25.02.2021 con la quale e' stato preso atto della proposta di Nuovo Piano di Settore del Commercio, per il quale e' stata avviata la verifica di assoggettabilita' a VAS, e, tra l'altro, sono stati individuati i soggetti pubblici con competenza ambientale da consultare cosi' come di seguito riportati:

Autorita' con specifiche competenze ambientali (ACA)

- _____ - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A. F.V.G.);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);

appurato che il Piano di Settore de quo costituisce strumento di ricognizione della programmazione urbanistica commerciale vigente definendo il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione e la realizzazione dei progetti elencati nell'allegato IV del suddetto Decreto;

preso atto che con nota del 26.02.2021 - prot. gen. n. 42894 dd 26.02.2021 - e' stata trasmessa ai soggetti suddetti individuati quali Autorita' con specifiche competenze ambientali (ACA) la proposta del Nuovo Piano del Settore Commercio di cui trattasi comprensiva di Rapporto preliminare ambientale, al fine dell'espressione del provvedimento di verifica;

accertato che entro i termini previsti dall'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 sono pervenute osservazioni o pareri da parte delle Autorita' consultate che si riportano di seguito:

- 1) nota del 16.03.2021 trasmessa dall' Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.03.2021 al prot. gen. n. 55810, nella quale, tra l'altro, “Si prende atto, dalla Relazione Tecnica fornita, che lo strumento di pianificazione in oggetto costituisce peraltro una sostanziale ratifica di previsioni già approvate, senza apportare varianti urbanistiche. Pertanto non si evidenziano potenziali effetti significativi derivanti dall'applicazione delle previsioni di Piano”;
- 2) nota del 25.03.2021 - prot. n. 9018 dd 25.03.2021 - trasmessa dall'Agenzia Regionale per le Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A. F.V.G.), acquisita al protocollo dell'Ente in data 26.03.2021 al prot. gen. n. 62281, dalla quale si evince per estratto: Visto quanto riportato nella documentazione presentata, e tenuto conto di quanto sopra indicato, si ritiene che il piano in oggetto possa non introdurre potenziali effetti negativi significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi degli artt. 13-18 del D.Lgs.

152/2006 ss.mm.ii., pur rilevando la formulazione di alcuni suggerimenti tecnici meglio riportati nel suddetto parere ed al quale si fa rinvio;

- 3) nota del 26.03.2021 - prot. n. 17750 dd 26.03.2021 - trasmessa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29.03.2021 al prot. gen. n. 63167, dalla quale si evince per estratto: Si valuta pertanto che il piano in oggetto sia per la localizzazione, sia per la tipologia delle modifiche introdotte, non possa comportare interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative sugli habitat e le specie tutelati presenti nei Siti Natura 2000. Non e' pertanto necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014. Sulla base di quanto sopra rilevato si ritiene che il piano in oggetto, non richieda l'assoggettamento alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006, in quanto non introduce potenziali effetti significativi sull'ambiente, pur rilevando la formulazione di alcuni suggerimenti tecnici meglio riportati nel suddetto parere ed al quale si fa rinvio;

rilevato che il Rapporto Preliminare Ambientale, depositato unitamente alla documentazione costituente il Nuovo Piano del Settore Commercio, attesta che:

- non sussiste l'insorgere di interferenze funzionali rispetto alle esigenze di tutela delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000;
- non sono ravvisabili effetti transfrontalieri determinati dalla previsioni del Nuovo Piano di Settore;
- non si evidenziano impatti ambientali significativi derivanti dall'approvazione del Nuovo Piano di Settore del Commercio, né un eventuale carattere cumulativo degli effetti residui;
- gli effetti non risultano significativi in relazione alla probabilità, durata, frequenza e reversibilità e in considerazione dell'entità dei medesimi;
- le valutazioni effettuate non hanno portato all'individuazione di potenziali effetti critici, intesi come effetti di elevata rilevanza sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica;

ritenuto che, conformemente ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006, per la proposta di Nuovo Piano del Settore Commercio in argomento non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto detta proposta:

- non determina effetti significativi sull'ambiente;
- è irrilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;

verificato che, per quanto sopra, non vi saranno impatti significativi sull'ambiente dall'adozione del Nuovo Piano del Settore Commercio;

atteso che ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la Giunta comunale in qualita' di Autorita' competente e' tenuta ad emettere il provvedimento di verifica;

valutati i documenti costituenti il Nuovo Piano del Settore Commercio ed i pareri pervenuti;

tenuto conto che, con particolare riferimento alle osservazioni formulate dagli enti coinvolti nella presente valutazione, facendo proprie le conclusioni del documento Rapporto Ambientale Preliminare e quanto in ultimo relazionato nel documento Report consultazione VAS, allegato alla presente deliberazione, si e' valutato, sulla base di quanto sopra argomentato, si debba escludere la

proposta di Nuovo Piano del Settore di cui trattasi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

dato atto che ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la V.A.S. comprende le procedure di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2627 del 29 dicembre 2015 "D.Lgs. 152/2006. Indirizzi generali per i processi di V.A.S. concernenti piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia" e il relativo allegato "Indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia";

considerata, altresì la necessità di dare rapida attuazione al presente atto, propedeutico all'approvazione del Nuovo Piano Comunale del Settore Commercio, e, pertanto, di disporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ss.mm.ii., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) di **RICHIAMARE** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di **PRENDERE ATTO** dei pareri espressi dai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale consultati sulla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della proposta del Nuovo Piano Comunale del Settore Commercio e richiamati nelle premesse ed allegati alla presente proposta di deliberazione;

3) di **CONDIVIDERE** e **FARE PROPRI** i contenuti dei seguenti documenti:

- Rapporto Ambientale Preliminare, redatto dal dott. Paolo de Clara e facente parte integrante e sostanziale del presente atto ed allegato;
- Report Consultazione VAS, redatto dal dott. Paolo de Clara e dal dott. Franco Amigoni e facente parte integrante e sostanziale del presente atto ed allegato;

4) di **DARE MANDATO** di provvedere all'aggiornamento della proposta del Nuovo Piano Comunale del Settore Commercio sulla scorta di quanto proposto nel Report Consultazione VAS;

5) di **ESCLUDERE** dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica la proposta di Piano Comunale del Settore Commercio e i Criteri per il Rilascio Autorizzazioni relative alle Medie Strutture di vendita;

6) di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Trieste ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;

7) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.



comune di trieste
giunta comunale

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Prot n. 66-4/9-2021 (834)

Proposta di deliberazione: Nuovo Piano Comunale del Settore Commercio - verifica di assoggettabilità a V.A.S. – esclusione

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Direttore di Dipartimento
ing. Giulio Bernetti

La Dirigente di Servizio
dott.ssa Francesca Dambrosi

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)



DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Prot n. 66-4/9-2021 (834)

Proposta di deliberazione: Nuovo Piano Comunale del Settore Commercio - verifica di assoggettabilità a V.A.S. – esclusione.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

	La Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale <i>dott.ssa Giovanna Tirrico</i>
--	---

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

L'assessore Serena Tonel fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 01/04/2021.

La suesesa deliberazione assume il n. **138**.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale Reggente
dott. Fabio Lorenzut

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 01/04/2021 16:26:00

IMPRONTA: 1D71D79E6F65BFFD38DF35AFF78BEE1FA5E5A9B474DA19FB6DC4E19AA0079C38
A5E5A9B474DA19FB6DC4E19AA0079C38EC8BE9B035A4AFA64146CA2C2B0F6E1D
EC8BE9B035A4AFA64146CA2C2B0F6E1D2AA9A9C1C21E32882A6870D13435C03D
2AA9A9C1C21E32882A6870D13435C03D41777FDE0868307C9EE662B29732EE8E